

STUDIO LEGALE FICHERA
Avv. ELISA FICHERA

Via Giovanni Prati, 18 – 37124 VERONA
Tel. (045) 83.50.405 – Fax (045) 83.50.411

STUDIO LEGALE
Avv. FEDE POZZI

Piazza Pezzati 7 – 46040 GUIDIZZOLO (MN)
Tel.-fax (0376) 84.71.90

ALLA REGIONE MARCHE

AL MINISTERO DELLA SALUTE

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB DELLE AMMINISTRAZIONI

INTERESSATE IN ESECUZIONE ALL' ORDINANZA N°6828 /2023 in data

12/10/2023

RESA DAL COLLEGIO DEL TAR PER IL LAZIO - SEZIONE IIIQ

NEL GIUDIZIO R.G. N° 11266/2023

I sottoscritti avv. Fede Pozzi (C.F.: PZZFDE73A57M125H), del Foro di Mantova - pec.: fede.pozzi@mantova.pecavvocati.it e avv. Elisa Fichera (pec.: elisa.fichera@cert.legalmail.it - C.F.: FCHLSE65R64E897V) del Foro di Verona, in qualità di difensori di società **LABORATORI PIAZZA SRL** (codice fiscale – Partita IVA: 00264510207), in persona del legale rappresentante pro tempore Piazza Paolo (C.F.: PZZPLA68B28M125L), con sede legale in: 46040 – Guidizzolo (MN), Via Henry Dunant n. 25, giusta procura in calce al ricorso Straordinario al Presidente alla Repubblica trasposto avanti il TAR Lazio e rubricato sub n. 11266/2023

Contro

REGIONE MARCHE (Codice Fiscale: 80008630420 – Partita IVA: 00481070423), in persona del Presidente della Giunta pro tempore con sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona, (P.E.C.: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it, estratto dal registro PPAA

MINISTERO DELLA SALUTE (c.f. 80242250589) - **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (c.f. 80415740580) in persona dei rispettivi Ministri pro tempore e **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (CF 80039250487) in persona del Presidente del Consiglio in carica

1

rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato all'indirizzo di posta elettronica ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PPAA, nonché agli ulteriori indirizzi atti.giudiziari@postacert.sanita.it nonché attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it e attigiudiziaripcm@pec.governo.it tutti estratti dal registro PPAA

Nonché, in qualità di contro interessati, nei confronti di Azienda Sanitaria Unica Regionale (C.F.: 02175860424), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Oberdan 2 60122 Ancona (AN), pec.: asur@emarche.it estratto dal registro PPAA

I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura Anziani V E II (C.F.: 00204480420), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 60124 – Ancona (AN), Via S. Margherita n. 5, pec: inrc.protocollo@actaliscertymail.it estratto da indice IPA

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti (C.F.: 01464630423), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 60126 – Torrette di Ancona (AN), Via Conca n. 71, pec: aou.ancona@emarche.it estratto da indice IPA rappresentata ed assistita dall'avv. Guido Locasciulli (CF LCSGDU77H20H501L– pec guido.locasciulli@pec.locasciulli.it) –estratto dal registro INIPEC,

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' LABORATORI PIAZZA SRL

Dell'Atto del Dirigente – Regione Marche Numero 52 del 14/12/2022, notificato con pec in data 16/12/2022 di individuazione dell'elenco delle Aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti alla Regione Marche calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di cui all'art. 2 comma 2 del Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022 fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con DM 6 luglio 2022, nonché di tutti gli altri atti presupposti o conseguenti, ancorché non conosciuti o comunicati alla ricorrente ivi compreso ove occorrer possa l'Accordo sancito lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR)

CONSIDERATO CHE

- con il ricorso sopra indicato (TAR Lazio – Roma Sezione Terza Q. NRG 11266/2023 – allegato doc. 1) la società Laboratori Piazza S.r.l. (codice fiscale – Partita IVA: 00264510207) ha impugnato gli atti con i quali è stato reso operativo il meccanismo denominato “payback” dei dispositivi medici giusta procura alle liti (allegato doc. 2);
- che il TAR del Lazio-Roma, Sez. III Quater, con ordinanza n. 6828/2023 del 26/9/2023 pubblicata in data 12/10/2023 (allegato doc. 3) ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami attraverso pubblicazione sul sito web del Ministero della Salute nonché della Regione evocata in giudizio;
- che con il presente atto si intende dare esecuzione alla citata ordinanza presidenziale;

tutto ciò premesso

e in forza dell’autorizzazione di cui all’ordinanza in epigrafe

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III-*quater* - ROMA - ha ritenuto di disporre “...*la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:*”, stabilendo che “...*la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome di parte ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intimare; 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti; 4) l’indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento; 5) l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami...*”, disponendo ulteriormente che: “*le*

Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)...”

ed altresì che le Amministrazioni resistenti “1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica"; 3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);”

L'ordinanza in epigrafe ulteriormente specifica:

“...le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento; parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette,

l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali...”.

AVVISANO CHE

1) L’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso è:

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III-*quater*, R.G. n. 11266/2023

2) Il nome della parte ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intimete sono:

- **Ricorrente:** LABORATORI PIAZZA SRL, (C.F. – Partita IVA: 00264510207),
- **Amministrazioni intimete:** Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Marche

3) Testo integrale del ricorso

Vedasi allegato contenente il testo integrale del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica integralmente riprodotto nell’atto di costituzione in trasposizione (doc. 1) a seguito di trasposizione in sede giurisdizionale ed avente ad oggetto gli atti e i provvedimenti emessi in attuazione delle disposizioni in tema di cc. dd. *payback* sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018.

4) Indicazione dei controinteressati:

Tutte le strutture del SSN/SSR operanti nella Regione Marche nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento (2015-2018) nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento.

5) Indicazione del numero dell’ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sez. III-*quater* ordinanza n. 6828/2023 – Reg. Prov. Cau..

*

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo ed in particolare,

attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 11266/2023) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "TAR Lazio - Roma".

*

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza n. 6828/2023 della Sez. III-*quater* del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma.

*

Si allega al presente avviso il testo integrale del ricorso (comprensivo di istanza cautelare), nonché dell'ordinanza n. 6828/2023 della Sez. III-*quater* del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma.

* * * *

AVVISANO, INOLTRE, CHE

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, le Amministrazioni:

- hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della medesima ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- dovranno rilasciare alla parte ricorrente (ad i seguenti indirizzi PEC fede.pozzi@mantova.pecavvocati.it e elisa.fichera@cert.legalmail.it) un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza presidenziale, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della medesima ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento.

Mantova-Verona, 09 novembre 2023

Avv. Elisa Fichera

Avv. Fede Pozzi